



ACCADEMIA DEI GEORGOFILII



LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE VITIVINICOLA CRITICITÀ E SFIDE TRA INNOVAZIONI NORMATIVE E TECNICHE

Giovedì 11 maggio 2023

Accademia dei Georgofili, Logge Uffizi Corti
Firenze

Mario Mauro

Sulla tutela dei vitigni autoctoni: considerazioni preliminari e introduttive

RELAZIONE

Il presente intervento svolge alcune considerazioni, dal carattere meramente introduttivo, relative alla tutela dei vitigni autoctoni. In particolare, esso si sofferma sull'esigenza, sollecitata più volte dall'Italia in sede europea, di rafforzare la protezione di tali vitigni, garantendo un legame più forte con il loro territorio di origine.

Va detto fin da subito che si tratta di un tema estremamente dibattuto, su cui si registra una forte diversità di posizioni. Da un lato, il nostro paese ambirebbe a una forma di protezione dai contenuti particolarmente forti, che trae base dalla disciplina sulle denominazioni di origine; dall'altro, l'Europa che, per converso, manifesta uno scarso interesse sui vitigni autoctoni, e ciò parrebbe in funzione di promuovere una loro circolazione in tutta l'Unione ma anche al di fuori dei confini europei, in particolare quelli del nuovo mondo, dove l'approccio alla qualità è più legato alla tipologia di vitigno.

Non sembra dunque un caso che l'art. 120 del Reg. (UE) 1308/2013 continui ad annoverare l'indicazione del vitigno tra le informazioni facoltative, quasi a voler suggerire un certo disinteresse per tale profilo.

Spostando lo sguardo alla disciplina italiana, invece, si interessa ai vitigni autoctoni l'art. 6 T.U. Vino. La norma va letta in collegamento con il precedente art. 2 della L. 82/2006, rispetto al quale -ferme alcune differenze- si colloca in una sorta di continuità ideale. Più specificamente, si dà una definizione di vitigno autoctono ("vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera*, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale") per poi chiarire che tale espressione può essere usata solo per la presentazione e l'etichettatura di vini di qualità, ovviamente nei limiti dettati dal disciplinare di produzione. La disposizione poi prevede che anche i vitigni autoctoni dovranno essere iscritti sul registro nazionale delle varietà di viti e si chiude rimettendo a un decreto del governo la determinazione delle procedure, delle condizioni e delle caratteristiche per il loro riconoscimento. Ad oggi, nonostante siano ormai trascorsi circa sette anni dalla pubblicazione del TU Vino, tale decreto non è ancora stato approvato.



ACCADEMIA DEI GEORGOFILII



Il tracciato contesto normativo evidenzia l'assenza di una disciplina organica e sistematica dedicata ai vitigni autoctoni. D'altra parte, anche scorrendo i lavori preparatori che hanno portato all'approvazione del T.U. Vino, al tema non sembra essere stata data una particolare e significativa attenzione. Non stupisce allora che, in diverse occasioni, gli agricoltori abbiano più volte lamentato detta carenza e richiesto una maggior tutela, funzionale a rafforzare il legame territoriale, che l'art. 6 introduce, senza però aver ancora previsto, nel concreto, strumenti adeguati.

Probabilmente, in origine, il problema era scarsamente sentito, anche in ragione delle difficoltà a impiegare tali vitigni altrove. Oggi, invece, il contesto è mutato. Grazie all'evolversi e all'introduzione delle nuove tecnologie, che anche le norme tecniche OIV progressivamente stanno sdoganando, il confinamento di un determinato vitigno sembra destinato a venire meno ed esso potrebbe essere coltivato anche al di fuori del suo luogo di origine, senza che gli agricoltori "originari" si possano opporre. Detta diversamente, sebbene uno specifico disciplinare di produzione possa imporre l'utilizzo di uno specifico vitigno autoctono, anche a motivo della sua forte caratterizzazione locale, non può però essere impedito che quel vitigno possa essere usato anche altrove e per altre produzioni di qualità. Neppure potrebbe essere usato come escamotage quello di istituire una sostanziale coincidenza tra IG e vitigno, visto che -come già ci ha ricordato la Corte di Giustizia nel caso del Tocai friulano- l'indicazione geografica finirebbe per imporsi. Risale infatti al 2005 la nota pronuncia C-347/03, ove si rammenta che, in caso di omonimia tra vitigno e indicazione geografica, sia quest'ultima a dover prevalere.

Lo scenario appena tracciato potrebbe essere la causa di problemi non trascurabili, in particolari per quei territori le cui economie si fondano su tali tipi di produzioni autoctone, magari anche molto di nicchia stanti i volumi di produzione non particolarmente alti, ma le cui caratteristiche sensoriali incontrano la preferenza di taluni consumatori, in particolare dei più esperti o di quelli considerati opinion leaders. Certo è che, per soddisfare questa tipologia di domanda, è necessario attrarre nuovi e ulteriori investimenti, che, a loro volta, presuppongono una maggiore certezza giuridica ma, ancor prima, una volontà più certa e sicura di voler rafforzare il legame con il luogo di origine del vitigno.

Tuttavia, la descritta impostazione non sembra convincere del tutto, nella misura in cui antepone il valore economico e di mercato che può esprimere il vitigno autoctono. Piuttosto, le esigenze che suggeriscono una tutela sono ancor prima collegate alla protezione della biodiversità che i vitigni autoctoni esprimono, cui senz'altro potrà contribuire la notorietà di certe produzioni locali, ma i due aspetti -pur strettamente connessi e collegati, come ha anche da tempo messo in luce anche la migliore dottrina- dovrebbero restare su piani distinti.



ACCADEMIA DEI GEORGOFILII



Sotto questo profilo, la biodiversità può così essere tutelata in diverse forme, ferma l'importante precisazione che tale interesse non potrà rilevare in maniera assoluta ma, pur nell'ambito di una possibile gerarchia, entrerà sempre in dialogo e dovrà essere bilanciato anche con altri.

Come anticipato, un primo modello di tutela è quello poco sopra suggerito. In una prospettiva de iure condendo, con un intervento che potrà avvenire solo a livello normativo, il legislatore europeo potrebbe consentire di riservare uno specifico vitigno autoctono per un determinato territorio. Così operando, la tutela dei vitigni autoctoni, che passa attraverso un rafforzamento del legame con il territorio e che dunque avverrebbe entro la cornice normativa delle DOP e delle IGP, potrebbe ulteriormente rafforzare il ruolo che già svolgono le IG nelle politiche di sviluppo rurale.

Detta soluzione impedirebbe però l'uscita del vitigno dal suo luogo di origine, sollecitando così il dubbio, da parte di alcuni, sull'effettività della soluzione proposta, soprattutto in una prospettiva a lungo termine, che male si adatterebbe alla perpetuazione del vitigno. Da qui, la replica sull'opportunità di dover al contempo incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie, tema oggi apertissimo e su cui tanto in sede europea quanto OIV sono in corso di discussione diverse proposte e risoluzioni, cui vanno ad aggiungersi i progressi che già sta garantendo la c.d. agricoltura 4.0.

Sotto altro versante, una possibile e differente soluzione è tutelare la biodiversità espressa dal vitigno autoctono attraverso la sua libera circolazione in tutta Europa. Questa impostazione porta però l'attenzione verso altri e differenti interessi. Infatti, l'uscita del vitigno dal luogo di origine, senza alcun controllo, ne consente la coltivazione anche da parte di altri competitor a livello UE/globale. A subirne gli effetti sarebbero in particolar modo quelle economie locali e territoriali sopra richiamate che, grazie a quel vitigno, hanno sviluppato un modello di business che, al contempo, ambisce a valorizzare il territorio, tanto per il suo valore ambientale quanto paesaggistico. Provando anche qui a ragionare in una logica di lungo termine, la perdita della disponibilità del vitigno potrebbe determinare la fine delle produzioni e l'abbandono delle campagne, con tutte le conseguenze pregiudizievoli che porta con sé il fenomeno dell'esodo rurale.

Tra questi due opposti modelli, nel mezzo vi è poi la posizione di chi suggerisce l'introduzione di una nuova forma di proprietà intellettuale, rilevando che la tradizionale protezione legata al sistema dei brevetti e delle privative, male si adatta ai vitigni autoctoni, non fosse altro perché, in tale ipotesi, il diritto di esclusiva non sarebbe legato a un elemento di novità ma alla conservazione di un prodotto tradizionale. Certo è che questa protezione andrebbe integralmente pensata e strutturata, perché costituirebbe un unicum nel suo genere, ponendo un duplice ordine di problemi, uno che concerne la proprietà (a chi appartiene un bene "tradizionale"?) e l'altro la protezione (se la protezione non è riconosciuta a livello globale, la tutela sarà inefficiente). Altri, allora, hanno suggerito di estendere ai vitigni autoctoni il sistema delle menzioni tradizionali. Come è noto, esse proteggono un particolare metodo di produzione, di



ACCADEMIA DEI GEORGOFILII



invecchiamento, un colore, un luogo, finanche un evento storico. Sono elementi che servono a identificare uno specifico vino di qualità legati alla tradizione, al pari del vitigno autoctono. Ma anche in tale ipotesi, senza un intervento del legislatore, non sembrano esserci margini per interpretazioni estensive o analogiche.

Questi pochi e brevi cenni lasciano intendere la complessità del tema e degli interessi contrapposti. È una scelta che spetta al legislatore, ma ancor prima alla politica, decidere se, per tutelare i vitigni autoctoni e il loro patrimonio di biodiversità, sia opportuno liberalizzarne la loro circolazione o intraprendere un percorso per tutelare una loro maggiore localizzazione. Il sostanziale silenzio del legislatore europeo non è un silenzio vuoto di significato ma sembra doversi interpretare come un orientamento verso il modello della liberalizzazione, cui si contrappone la posizione dell'Italia che, anche in termini piuttosto forti, richiede invece un intervento funzionale a rafforzare il legame con il territorio di origine.

Al di là di come si concluderà la vicenda, è evidente che tale tema tocca interessi di rango economico, ambientale e paesaggistico, tutti strettamente connessi tra loro e che debbono essere ponderati nelle decisioni che saranno assunte.